



## **Determinazione n. 466 del 18/05/2018**

**OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013, N° 59 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA DUR.ECO S.R.L. - PARTITA I.V.A.01179710411 - SEDE LEGALE IN LOC. CAL FRANCO, 69, 61049 URBANIA (PU) - SEDE STABILIMENTO IN LOC. LE COSTE, S.N., 61049 URBANIA (PU).**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AMMINISTRATIVO - AMBIENTE - TRASPORTO PRIVATO  
PACCHIAROTTI ANDREA**

### **VISTI**

- la legge 7 agosto 1990, n° 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e le sue successive modifiche e integrazioni, di seguito indicate complessivamente come "L. 241/1990";
- il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n° 59, recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (AUA), e le sue successive modifiche e integrazioni, di seguito indicati complessivamente come "D.P.R. 59/2013";
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 (Norme in materia ambientale) e le sue successive modifiche e integrazioni, di seguito indicati complessivamente come "D.Lgs. 152/2006";
- l'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 che disciplina le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- il decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero);
- gli articoli 46 e 49 della legge regionale delle Marche 17 maggio 1999, n° 10, e successive modifiche e integrazioni, concernenti, rispettivamente, l'attribuzione alle Province delle funzioni amministrative in materia di adozione delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue e delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- la legge regionale delle Marche 25 maggio 1999, n° 12 (Conferimento alle Province delle funzioni amministrative in materia di inquinamento atmosferico) e successive modifiche e integrazioni;

**Determinazione n. 466 del 18/05/2018**

- la deliberazione della Giunta regionale delle Marche 3 aprile 2002, n° 639 (Leggi regionali n° 38/1998, n° 45/1998, n° 13/1999, n° 10/1999. Conferimento delle funzioni amministrative agli Enti Locali e trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali correlate);
- la deliberazione della Giunta regionale delle Marche 24 ottobre 1994, n° 3913 (Determinazione del criterio generale di valutazione per nuovi impianti, modifiche sostanziali e trasferimenti di impianti, ai fini dell'istruttoria e dell'autorizzazione ai sensi del DPR n° 203/88);
- la deliberazione amministrativa del Consiglio regionale delle Marche 12 gennaio 2010, n° 143 (Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria ambiente ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n° 351, articoli 8 e 9);
- il Piano di Tutela delle Acque, approvato con deliberazione amministrativa del Consiglio regionale delle Marche 26 gennaio 2010, n° 145, Sezione D - Norme Tecniche di Attuazione, e le sue successive modifiche e integrazioni;
- la legge 26 ottobre 1995, n° 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e le sue successive modifiche e integrazioni;
- l'istanza della ditta in oggetto presentata al SUAP dell'Unione Montana Alta Valle del Metauro (Pratica Suap n. 462/2017, prot.n. 17480/9.6 del 27/12/2017), assunta agli atti con protocollo n° 42735 del 29/12/2017, finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale per attività di messa in riserva a recupero di rifiuti speciali non pericolosi in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006;
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006;
  - comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della Legge 26 ottobre 1995, n° 447;
  - comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006.

**VISTA E CONDIVISA** l'allegata relazione istruttoria avente protocollo n° 16649 del 15/05/2018 a firma del responsabile dell'endoprocedimento provinciale Dott. Giovanni Cassiani, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente l'esito dell'istruttoria e dalla quale risultano sussistenti i presupposti per accogliere favorevolmente l'istanza di cui sopra e adottare l'autorizzazione unica ambientale con prescrizioni.

**RICHIAMATI** i contributi istruttori di seguito elencati, relativi a ciascuno dei titoli abilitativi ambientali oggetto dell'istanza:

- documento istruttorio relativo al recupero di rifiuti in procedura semplificata del 08/05/2018, assunto agli atti con protocollo n° 15578/2018, redatto dal competente Ufficio 3.4.1 "Autorizzazioni impianti gestione rifiuti" della Provincia di Pesaro e Urbino;
- documento istruttorio relativo agli scarichi di acque reflue del 04/05/2018, assunto agli atti con protocollo n° 15117/2018, redatto dal competente Ufficio 3.4.2 "Scarichi acque reflue e Bonifica siti inquinati" della Provincia di Pesaro e Urbino;
- documento istruttorio relativo alle emissioni in atmosfera del 15/05/2018, assunto agli atti con protocollo n° 16643/2018, redatto dal competente Ufficio 3.5.1 "Autorizzazioni emissioni in atmosfera - Gestione progetti per la sostenibilità ambientale e l'educazione ambientale" della Provincia di Pesaro e Urbino;

**PRESO ATTO** di quanto dichiarato nella relazione istruttoria del responsabile del procedimento, relativamente alla matrice impatto acustico:

- il gestore ha corredato l'istanza di AUA con valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente e datata 11/02/2015;
- il Comune quale soggetto competente in materia di inquinamento acustico, coinvolto dal SUAP nel procedimento non ha proposto l'adozione di specifiche prescrizioni, con ciò attestando la conformità del progetto alla vigente normativa di settore.

**DATO ATTO** che il Dott. Giovanni Cassiani, responsabile dell'endoprocedimento provinciale e dell'istruttoria tecnica inerente al recupero di rifiuti in procedura semplificata, la Dott.ssa Elena Bracci, responsabile dell'istruttoria tecnica inerente agli scarichi di acque reflue, e il Dott. Giulio Boccioletti, titolare della P.O. 3.4 "Autorizzazioni impianti gestione rifiuti e tutela e risanamento delle acque", a cui fa capo l'unità organizzativa responsabile dell'endoprocedimento provinciale, non si trovano, così come dagli stessi dichiarato nella relazione istruttoria e nei contributi istruttori specifici sopra riportati, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto dall'articolo 6-bis della L. 241/1990 e dall'articolo 7 del Codice di comportamento aziendale.

#### **VISTI**

- la legge 7 aprile 2014, n° 56 "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni";
- la legge regionale 3 aprile 2015, n° 13 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalla Province";

## Determinazione n. 466 del 18/05/2018

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, e in particolare:

- l’articolo 107 concernente “Funzioni e le responsabilità della dirigenza”;

- l’articolo 147-bis, comma 1, concernente, nella fase preventiva di formazione dell’atto, il “Controllo di regolarità amministrativa e contabile”;

- lo Statuto dell’Ente, e in particolare l’articolo 33 recante “Funzioni e responsabilità dirigenziali”;

- il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n° 326 del 19/12/2013, e in particolare l’articolo 50 concernente le “Funzioni e competenze dei dirigenti”;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi;

**VISTO** l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, come introdotto dall’articolo 3, comma 1, del decreto legge 10 ottobre 2012, n° 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n° 213, espresso dal Dott. Giulio Boccioletti, titolare della P.O. 3.4 “Autorizzazioni impianto gestione rifiuti”.

**DATO ATTO** che dal presente atto non derivano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e, pertanto, non è dovuto il parere di regolarità contabile preventivo ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

**DATO ATTO ALTRESÌ** che il sottoscritto non si trova, ai sensi dell’articolo 6-bis della L. 241/1990 e dell’articolo 7 del Codice di comportamento aziendale, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto.

**RITENUTO** di dover disporre, sulla base delle motivazioni di cui alla relazione istruttoria riportata in narrativa, l’atto di che trattasi poiché adempimento spettante al sottoscritto.

Tutto ciò premesso, in accoglimento dell’istanza di cui in premessa presentata dalla ditta,

### **DETERMINA**

**1 - di adottare**, ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. 59/2013, l’autorizzazione unica ambientale con prescrizioni per lo svolgimento delle attività di stoccaggio e recupero di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da scarti di carta, cartone, legno e metalli provenienti da attività industriali artigianali ed edilizie a favore del gestore *pro tempore* della ditta DUR.ECO s.r.l. per lo stabilimento sito in Loc.Le Coste, s.n. in Comune di Urbania (PU), in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

## **Determinazione n. 466 del 18/05/2018**

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della Legge 26 ottobre 1995, n° 447;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006.
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006;

**2 - di condizionare** l'autorizzazione unica ambientale al rispetto delle prescrizioni contenute nei seguenti documenti istruttori allegati, quale parte integrante e sostanziale, al presente atto:- copia per immagine dell'originale analogico della relazione istruttoria del 15/05/2018, assunta agli atti con protocollo n° 16643/0218, firmata dal responsabile dell'endoprocedimento provinciale;

- copia per immagine dell'originale analogico del documento istruttoria relativo al recupero di rifiuti in procedura semplificata del 08/05/2018, assunto agli atti con protocollo n° 15578/2018, redatto dal competente Ufficio 3.4.1 "Autorizzazioni impianti gestione rifiuti" della Provincia di Pesaro e Urbino;
- copia per immagine dell'originale analogico del documento istruttoria relativo agli scarichi di acque reflue del 2018, assunto agli atti con protocollo n° 15117/2018, redatto dal competente Ufficio 3.4.2 "Scarichi acque reflue e Bonifica siti inquinati" della Provincia di Pesaro e Urbino;
- copia per immagine dell'originale analogico del documento istruttoria relativo alle emissioni in atmosfera del 15/05/2018, assunto agli atti con protocollo n°16643/2018, redatto dal competente Ufficio 3.5.1 "Autorizzazioni emissioni in atmosfera - Gestione progetti per la sostenibilità ambientale e l'educazione ambientale" della Provincia di Pesaro e Urbino;

**3 - di prendere atto**, relativamente alla matrice impatto acustico, che l'attività verrà svolta nel rispetto della vigente normativa, come da Valutazione di impatto acustico, redatta da tecnico competente e datata 11/02/2015, sottoposta a valutazione del Comune, in qualità di autorità competente in materia, nel corso del procedimento;

**4 - di stabilire** che l'autorizzazione unica ambientale, con efficacia immediata a partire dalla data di rilascio al gestore *pro tempore* da parte del SUAP, costituirà nuova autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, sostituirà con effetto immediato l'autorizzazione adottata in materia di emissioni in atmosfera con Det.Dir. Provinciale n. 1143 del 05/06/2013 fermo restando quanto

disposto dal documento istruttorio relativo alle emissioni in atmosfera allegato al presente atto e per il recupero dei rifiuti in procedura semplificata, costituisce rinnovo dell'iscrizione recante numero 6 all'apposito registro provinciale e nulla osta alla prosecuzione delle attività preesistenti;

**5 – di precisare:**

- a. che la violazione delle summenzionate prescrizioni è punita secondo i precetti specifici riportati all'interno degli allegati al presente atto e secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni di legge;
- b. che il gestore è tenuto a comunicare per iscritto, tramite SUAP, ogni modifica di ragione sociale, Partita I.V.A., sede legale, legale rappresentante *pro tempore*, gestore *pro tempore*, al fine di consentire l'adeguato e tempestivo aggiornamento della propria posizione amministrativa in relazione al presente atto;
- c. che i termini di validità quindicennale dell'autorizzazione unica ambientale decorrono dalla sua data di rilascio al gestore, da parte del SUAP, così come disposto dall'articolo 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013;
- d. che il presente provvedimento riguarda esclusivamente i titoli abilitativi ambientali di cui all'articolo 3, comma 1, del D.P.R. 59/2013 oggetto dell'istanza e non sostituisce ulteriori autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, necessari alla regolare conduzione dell'attività;
- e. che sono fatti salvi specifici e motivati provvedimenti restrittivi o integrativi da parte delle autorità sanitarie competenti per quanto riguarda la protezione della salute pubblica;
- f. che la presente determinazione si intende adottata fatti salvi e impregiudicati i diritti e gli interessi di soggetti terzi e sotto l'osservanza di tutte le leggi e i regolamenti in vigore, anche se non espressamente richiamati nel presente atto;

**6 - di disporre** che la presente autorizzazione unica ambientale venga inviata al SUAP per i successivi adempimenti di competenza previsti dal D.P.R. 59/2013 e dalla L. 241/1990;

**7 - di rappresentare**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della L. 241/1990, che innanzi al T.A.R. Marche è possibile proporre azione di annullamento del presente atto per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere, nel termine perentorio e decadenziale di sessanta (60) giorni dal ricevimento del medesimo da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n° 104 e successive modifiche e integrazioni; contro il presente atto è altresì ammessa la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine

**Determinazione n. 466 del 18/05/2018**

perentorio e decadenziale di centoventi (120) giorni dal ricevimento del medesimo da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n° 1199 e successive modifiche e integrazioni.

**Il Dirigente**  
**PACCHIAROTTI ANDREA**  
sottoscritto con firma digitale

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

**OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013, N° 59 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE  
- DITTA DUR.ECO S.R.L. - PARTITA I.V.A.01179710411 - SEDE LEGALE IN LOC. CAL  
FRANCO, 69 , 61049 URBANIA (PU) - SEDE STABILIMENTO IN LOC. LE COSTE, S.N. ,  
61049 URBANIA (PU).**

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 834 / 2018**

=====

**Determinazione n. 466 del 18/05/2018**

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 15/05/2018

**IL TITOLARE DELLA P.O. 3.4**  
Dott. Giulio Boccioletti  
sottoscritto con firma elettronica

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

*Il sottoscritto.....in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all'originale della determinazione n..... del .....firmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.....pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge*

Pesaro, \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

TIMBRO

Firma \_\_\_\_\_ --



PROT. N.16649 del 15/05/2018  
Class.: 011-13  
Fasc.: 2018/1/0



Al Dirigente del Servizio 3  
SEDE

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Pratica SUAP dell'Unione Montana Alta Valle del Metauro n.462/2017 (Prot.SUAP 17480/9.6 del 27/12/2017) – Relazione sugli esiti dell'istruttoria provinciale per la valutazione dell'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale – ditta Ditta DUR.ECO s.r.l. sede legale in Loc.Cal Franco, 69, 61049 - Urbania (PU), sede stabilimento in Loc. Le Coste, sn – 61049 Urbania (PU).

### RELAZIONE ISTRUTTORIA


PREMESSO che il sottoscritto Giovanni cassiani, responsabile dell'endoprocedimento in oggetto, non si trova, ai sensi dell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e dell'articolo 7 del Codice di comportamento aziendale, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto.

#### VISTI

- l'istanza della ditta in oggetto presentata al SUAP dell'Unione Montana Alta Valle del Metauro con pratica n.462/2017 (Prot.SUAP 17480/9.6 del 27/12/2017), assunta agli atti con protocollo n° 42735 del 29/12/2017, finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale per operazioni di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi costituiti da scarti di carta, legno e metalli provenienti da attività industriali, artigianali ed edilizie;

CONSIDERATO che l'istanza di che trattasi inerisce alla sostituzione dei seguenti titoli:


- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della Legge 26 ottobre 1995, n° 447;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006.



VALUTATE le condizioni di ammissibilità dell'istanza, per quanto di competenza, nonché i requisiti di legittimazione e i presupposti rilevanti ai fini dell'adozione dell'autorizzazione di cui all'oggetto, si relaziona quanto segue:

#### VISTI

- la legge 7 agosto 1990, n° 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e le sue successive modifiche e integrazioni, complessivamente indicate, nel presente documento, come "L. 241/1990";
- il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n° 59, recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (AUA), e le sue successive modifiche e integrazioni, complessivamente indicati, nel presente documento, come "D.P.R. 59/2013";
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 (Norme in materia ambientale) e le sue successive modifiche e integrazioni, complessivamente indicati, nel presente documento, come "D.Lgs. 152/2006";
- il decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero);
- gli articoli 46 e 49 della legge regionale delle Marche 17 maggio 1999, n° 10, e successive modifiche e integrazioni, concernenti, rispettivamente; l'attribuzione alle Province delle funzioni amministrative in materia di adozione delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue e delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- la legge regionale delle Marche 25 maggio 1999, n° 12 (Conferimento alle Province delle funzioni amministrative in materia di inquinamento atmosferico) e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale delle Marche 3 aprile 2002, n° 639 (Leggi regionali n° 38/1998, n° 45/1998, n° 13/1999, n° 10/1999. Conferimento delle funzioni amministrative agli Enti Locali e trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali correlate);
- la deliberazione della Giunta regionale delle Marche 24 ottobre 1994, n° 3913 (Determinazione del criterio generale di valutazione per nuovi impianti, modifiche sostanziali e trasferimenti di impianti, ai fini dell'istruttoria e dell'autorizzazione ai sensi del DPR n° 203/88);
- la deliberazione amministrativa del Consiglio regionale delle Marche 12 gennaio 2010, n° 143 (Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria ambiente ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n° 351, articoli 8 e 9);
- il Piano di Tutela delle Acque, approvato con deliberazione amministrativa del Consiglio regionale delle Marche 26 gennaio 2010, n° 145, Sezione D - Norme Tecniche di Attuazione, e le sue successive modifiche e integrazioni;



- la legge 26 ottobre 1995, n° 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e le sue successive modifiche e integrazioni.

#### CONSIDERATI ALTRESÌ

- i contributi istruttori di seguito elencati, relativi a ciascuno dei titoli abilitativi ambientali oggetto dell'istanza, i cui contenuti devono intendersi qui integralmente richiamati e trascritti:

- documento istruttorio relativo alle emissioni in atmosfera del 15/05/2018, assunto agli atti con protocollo n° 16643/2018 redatto dal competente Ufficio 3.5.1 "Autorizzazioni emissioni in atmosfera - Gestione progetti per la sostenibilità ambientale e l'educazione ambientale" della Provincia di Pesaro e Urbino;
- documento istruttorio relativo al recupero di rifiuti in procedura semplificata del 08/05/2018, assunto agli atti con protocollo n° 15578/2018, redatto dal competente Ufficio 3.4.1 "Autorizzazioni impianti gestione rifiuti" della Provincia di Pesaro e Urbino;
- documento istruttorio relativo agli scarichi di acque reflue del 04/05/2018, assunto agli atti con protocollo n° 15117/2018, redatto dal competente Ufficio 3.4.2 "Scarichi acque reflue e Bonifica siti inquinati" della Provincia di Pesaro e Urbino;

CONSIDERATO che, relativamente alla matrice di impatto acustico :

- il gestore ha integrato l'istanza di AUA con valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente e datata 11/02/2015, dichiarando inoltre l' assenza di variazioni del ciclo produttivo rispetto alle integrazioni nel frattempo intervenute e autorizzate con comunicazione recante ns.prot.n. 49918 del 04.08.2014 ;
- il Comune quale soggetto competente in materia di inquinamento acustico, coinvolto dal SUAP nel procedimento non ha proposto l'adozione di specifiche prescrizioni, con ciò attestando la conformità del progetto alla vigente normativa di settore.

Per tutto quanto sopra, all'esito dell'istruttoria condotta, il sottoscritto Giovanni Cassiani, funzionario dell'Ufficio 3.4.1 "Autorizzazioni impianti gestione rifiuti" della Provincia di Pesaro e Urbino, in qualità di responsabile dell'endoprocedimento provinciale:

- ritiene che sussistano i presupposti per accogliere l'istanza di che trattasi e per la conseguente adozione dell'autorizzazione unica ambientale per il progetto presentato dalla ditta, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei seguenti contributi istruttori :



- 1) documento istruttorio relativo alla gestione semplificata dei rifiuti speciali tramite iscrizione provinciale n.6 , assunto agli atti con protocollo n° 15578/2018, redatto dal competente Ufficio 3.4.1 "Autorizzazioni impianti gestione rifiuti" della Provincia di Pesaro e Urbino;
- 2) documento istruttorio relativo alle emissioni in atmosfera assunto agli atti con protocollo n° 16643/2018, redatto dal competente Ufficio 3.5.1 "Autorizzazioni emissioni in atmosfera - Gestione progetti per la sostenibilità ambientale e l'educazione ambientale" della Provincia di Pesaro e Urbino;
- 3) documento istruttorio relativo agli scarichi di acque reflue, assunto agli atti con protocollo n° 15117/2018, redatto dal competente Ufficio 3.4.2 "Scarichi acque reflue e Bonifica siti inquinati" della Provincia di Pesaro e Urbino;
- 4) senza specifiche prescrizioni per quanto riguarda l'impatto acustico.

Pesaro \_\_\_\_15/05/2018\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'ENDOPROCEDIMENTO PROVINCIALE

(Dott. Giovanni Cassiani)

Vista la relazione istruttoria del responsabile dell'endoprocedimento provinciale, il sottoscritto Dott. Giulio Boccioletti, in qualità di titolare della P.O. 3.4 "Autorizzazioni impianti gestione rifiuti", cui fa capo l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria provinciale, dichiara, ai sensi dell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e dell'articolo 7 del Codice di comportamento aziendale, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto.

Pesaro \_\_\_\_15/05/2018\_\_\_\_

IL TITOLARE DELLA P.O. 3.4

(Dott. Giulio Boccioletti)

PROVINCIA DI PESARO E URBINO  
SERVIZIO AMBIENTE - P.O. 3.4  
(Dott. Giulio Boccioletti)



PROTOCOLLO 15117 del 04/05/2018  
CLASSIFICAZIONE 011-13  
FASCICOLO 2018/1/0

Al Dirigente del Servizio 3  
dott Andrea Pacchiarotti

Ufficio 3.4.1 Autorizzazione impianti gestione rifiuti  
(coordinatore istruttoria prov.le)

**OGGETTO** DPR 13 marzo 2013 n° 59 - DOCUMENTO ISTRUTTORIO INERENTE LA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE per la valutazione dell'istanza di AUA autorizzazione unica ambientale ditta DURECO SRL LOCALITA' LE COSTE COMUNE URBANIA (PU)

PREMESSO che il sottoscritto Elena Bracci, responsabile del procedimento in oggetto, dichiara di non trovarsi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento aziendale, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti dei destinatari del presente atto;

VISTI

- il D.Lvo 3 aprile 2006, n° 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., Parte terza Sezione II "Tutela delle acque dall'inquinamento", Capo II "Autorizzazione agli scarichi";
- l'articolo 46 della LR 10/99 e smi, concernente l'attribuzione alle Province delle funzioni amministrative in materia di rilascio di autorizzazioni alle scarico acque reflue;
- il PTA Piano Tutela delle Acque, approvato dalla Regione Marche con Delibera Amministrativa di Consiglio Regionale DACR 145/2010, Sezione D NTA Norme Tecniche di Attuazione e sue smi;
- il DPR 59/2013 e smi recante la disciplina dell'AUA autorizzazione unica ambientale;
- l'istanza e il progetto trasmessi dal SUAP Associato Urbania e registrati agli atti con prot 42735 del 29/12/2017 finalizzati all'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale per la sostituzione dei titoli abilitativi ambientali necessari allo svolgimento dell'attività di gestione rifiuti speciali non pericolosi presso lo stabilimento di cui all'oggetto

P.O. 3.4 – Tutela e risanamento delle acque Gestione e prevenzione rifiuti Risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili

Ufficio 3.4.2 Scarichi acque reflue Bonifica siti inquinati

Pesaro, Viale Gramsci 4 - 61121; tel. 0721/3592730

e-mail: e.bracci@provincia.ps.it

PEC: provincia.pesarourbino@legalmail.it

WEB: <http://www.provincia.pu.it>

R:\Uzone\UAMBFAU\DOCUMENTI\ISTRUTTORI AUA EMISSIONI RIFIUTI\DURECO comune Urbania\documento istruttoria scarichi.doc



- le successive integrazioni, utili alla presente istruttoria, trasmesse dal SUAP e registrate agli atti con prot.7875 del 08/03/2018 e con prot 12149 del 10/04/2018;

PRESO ATTO che, relativamente agli scarichi, l'autorizzazione unica ambientale è stata richiesta in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi:

autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 (acque reflue industriali recapitanti in acque superficiali);

PRESO ATTO

- che dalla documentazione tecnica agli atti la linea dello scarico risulta avere le seguenti caratteristiche:
  - trattasi di un opificio adibito al recupero e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi e merci, per il quale si richiede il rilascio di nuova autorizzazione allo scarico
  - la zona non è servita da fognatura comunale
  - il progetto prevede la raccolta e il trattamento depurativo delle acque reflue industriali (acque di prima pioggia art 42 delle NTA del PTA)
  - le acque meteoriche di dilavamento delle coperture e del piazzale, dove viene distribuito il carburante ai mezzi aziendali e dove vengono stoccati i rifiuti e effettuate le operazioni di cippatura del legno mediante l'utilizzo di pala meccanica e "tritatore", affluiscono, per pendenza del piazzale, a cunette di raccolta e quindi, mediante rete fognaria, ad un pozzetto munito di pompa sommersa per l'invio delle acque ad una prima vasca di sedimentazione e quindi ad un impianto di trattamento in continuo dotato di disoleatore; è previsto un pozzetto d'ispezione per l'attività di controllo posto all'uscita dell'impianto di trattamento
  - l'area ha una superficie complessiva di circa 3882 mq con piazzale impermeabilizzato in cemento
  - gli addetti alla struttura utilizzano un servizio igienico chimico per cui non vengono prodotti scarichi di acque reflue domestiche



- lo scarico terminale delle acque reflue industriali (acque di prima pioggia), viene recapitato nel Rio delle Gengose, affluente del fiume Metauro, nel punto di coordinate geografiche X 2321648.45 Y 4837339.78
- dal punto terminale di scarico delle acque reflue nel Rio delle Gengose non esistono opere di captazione o derivazione pubblica di acque ad uso potabile per un raggio di 200 metri

#### VISTI:

- il parere tecnico prot 9710 del 21/03/2018, espresso da ARPAM Dipartimento Pesaro ed assunto agli atti con prot 9609 del 23/03/2018, favorevole con prescrizioni al rilascio dell'autorizzazione allo scarico reflui industriali in acque superficiali
- la caratterizzazione, a monte della depurazione, delle acque reflue di lavorazione originate dall'attività svolta presso lo stabilimento, presentata dalla ditta al momento dell'istanza così come disposto dalle NTA art 29 comma 23 e registrata agli atti con prot 12149 del 10/04/2018;

#### DATO ATTO

- che, a seguito della caratterizzazione delle acque reflue industriali sopra citata, non sono pervenute da parte di ARPAM modifiche al parere precedentemente espresso e registrato agli atti con prot 9609 del 23/03/2018
- che è stata condotta un'autonoma valutazione sul contenuto del parere ARPAM e che sussistano pertanto le condizioni per accogliere favorevolmente l'istanza di autorizzazione allo scarico in acque superficiali dei reflui industriali, nel rispetto delle prescrizioni idonee a garantire la tutela dell'interesse pubblico di "tutela delle acque dall'inquinamento", secondo le disposizioni del D.Lvo. 152/2006 e smi Parte terza Sezione II;

CONSIDERATO che l'ARPAM si è espressa con parere favorevole attestando, di fatto, la sussistenza di tutte le garanzie necessarie e sufficienti per considerare salvaguardati gli aspetti tecnico-ambientali riguardanti il progetto presentato dalla ditta.



Tutto ciò premesso, per tutti i motivi, in fatto e in diritto, così come sopra illustrati, richiamati e argomentati, la sottoscritta dott.ssa Elena Bracci, responsabile dell'istruttoria di cui all'oggetto

### PROPONE

- l'emanazione della determina di autorizzazione unica ambientale da parte del Dirigente del Servizio 3 in sostituzione anche del seguente titolo oggetto dell'istanza:

#### Matrice acque

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152 e smi, (scarico acque reflue industriali recapitanti in acque superficiali)
- l'adozione delle prescrizioni di seguito elencate, inerenti la disciplina dello scarico acque reflue industriali e domestiche recapitanti in acque superficiali:

### PRESCRIZIONI

1. lo scarico delle acque reflue industriali deve rispettare i valori limite di emissione in acque superficiali previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
2. il punto assunto per la misurazione, e cioè il pozzetto d'ispezione posto all'uscita del sistema di trattamento depurativo, dovrà risultare sempre lo stesso ed essere sempre accessibile per il campionamento
3. i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo
4. dovrà preventivamente essere comunicata, contestualmente alla Provincia Servizio Ambiente e ad ARPAM Pesaro, la data di attivazione del nuovo scarico;
5. a seguito dell'attivazione del nuovo scarico annualmente deve essere prodotto un rapporto di prova relativo a n.1 autocontrollo che attesti la concentrazione dei seguenti parametri: pH solidi sospesi totali, BOD5, COD, azoto ammoniacale, nitroso e nitrico, fosforo totale, solfati, cloruri, alluminio, cadmio, cromo totale, ferro, manganese, mercurio, nichel, piombo, rame, zinco, idrocarburi totali



6. i rapporti di prova dovranno essere tenuti a disposizione per i competenti organi di controllo in caso di ispezione. Si invita la ditta ad inviare gli stessi contestualmente ad ARPAM Pesaro e alla Provincia di Pesaro e Urbino Servizio Ambiente
7. dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnico-gestionali necessari al corretto funzionamento dell'impianto di depurazione adottato, per il rispetto delle prescrizioni impartite con la presente autorizzazione;
8. per il buon funzionamento dell'impianto devono essere effettuate le necessarie operazioni di manutenzione periodica; gli olii ed i fanghi estratti periodicamente dovranno essere gestiti in base alle disposizioni di cui alle specifiche norme di settore in materia di rifiuti
9. entro 30 gg dalla data di rilascio dell'AUA da parte del SUAP dovrà essere affissa apposita segnaletica inamovibile al fine di permettere la facile individuazione dello scarico autorizzato con il presente atto, così come previsto dall'art. 28 comma 22 del Piano di Tutela delle Acque, NTA, approvato con DACR n. 145 del 26/01/2010. La segnaletica dovrà riportare il seguente codice identificativo dello scarico:

PROVINCIA PESARO URBINO COMUNE URBANIA  
CODICE IDENTIFICATIVO SCARICO IT 041 066 03 ISC

10. per lo scarico autorizzato con il presente atto dovranno essere evitati inconvenienti ambientali ed igienico sanitari quali impaludamenti, sviluppo di cattivi odori, proliferazione insetti o altri animali nocivi, ristagno di materiale. In tali casi si dovrà provvedere alla immediata rimozione di tali inconvenienti.
11. dovranno essere comunicati per iscritto sia alla Provincia di Pesaro-Urbino che al Dipartimento ARPAM di Pesaro l'interruzione dello scarico dipendente da qualunque causa ed eventuali interventi sull'impianto che dovessero compromettere il rispetto delle prescrizioni impartite con il presente atto;
12. in caso di variazione qualitativa o quantitativa dello scarico, menzionata all'art.124 comma 12 del D.Lvo 152/06 e smi, dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione



allo scarico. Nell'ipotesi in cui le modifiche non comportino una variazione delle caratteristiche quali-quantitative, deve esserne comunque data comunicazione contestuale alla Provincia e all'ARPAM, per le opportune valutazioni.

- l'invio della determina di autorizzazione unica ambientale al Dipartimento provinciale ARPAM per i controlli necessari alla verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nel presente documento istruttorio

#### EVIDENZIA

che la violazione delle prescrizioni sopra elencate comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dalla Parte III, Sezione II, Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e smi, nonché l'espletamento dei conseguenti doveri d'ufficio nei confronti della Autorità Giudiziaria.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA  
(dott.ssa Elena Bracci)



PROT. N. 16643  
Class.: 011-13  
Fasc.: 2018/1/0

Sec. Class. 011-10-2  
Fasc.: 2012/379/0



Al Dirigente del Servizio 3  
SEDE

Al responsabile dell'endoprocedimento provinciale  
Dott. Giovanni Cassiani  
SEDE

OGGETTO: D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152, Parte V, Titolo I – Pratica SUAP 462/2017 – Documento istruttorio relativo al procedimento per la valutazione dell'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale – esame degli aspetti inerenti alle emissioni in atmosfera – ditta **Dureco Srl** – sede legale nel Comune di Urbania Località Cal Franco n°69 (PU) – stabilimento nel Comune di Urbania Località Le Coste (PU).

### DOCUMENTO ISTRUTTORIO INERENTE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

PREMESSO che il sottoscritto Tommaso Lani, responsabile dell'istruttoria tecnica per le emissioni in atmosfera nell'ambito del procedimento in oggetto, non si trova, ai sensi dell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e dell'articolo 7 del Codice di comportamento aziendale, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto.

#### VISTI

- la legge 7 agosto 1990, n° 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e le sue successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 (Norme in materia ambientale) e le sue successive modifiche e integrazioni, di seguito indicati complessivamente come "D.Lgs. 152/2006", e in particolare l'articolo 269, che disciplina le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- l'articolo 49 della legge regionale delle Marche 17 maggio 1999, n° 10, e successive modifiche e integrazioni, concernente l'attribuzione alle Province delle funzioni amministrative in materia di adozione delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;



- la legge regionale delle Marche 25 maggio 1999, n° 12 (Conferimento alle Province delle funzioni amministrative in materia di inquinamento atmosferico) e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale delle Marche 3 aprile 2002, n° 639 (Leggi regionali n° 38/1998, n° 45/1998, n° 13/1999, n° 10/1999. Conferimento delle funzioni amministrative agli Enti Locali e trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali correlate);
- il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n° 59, recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (AUA), e le sue successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale delle Marche 24 ottobre 1994, n° 3913 (Determinazione del criterio generale di valutazione per nuovi impianti, modifiche sostanziali e trasferimenti di impianti, ai fini dell'istruttoria e dell'autorizzazione ai sensi del DPR n° 203/88);
- la deliberazione amministrativa del Consiglio regionale delle Marche 12 gennaio 2010, n° 143 (Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria ambiente ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n° 351, articoli 8 e 9);
- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera adottata dalla Provincia di Pesaro e Urbino con determinazione n° 1143 del 05/06/2013;
- l'istanza della ditta in oggetto presentata al SUAP, assunta agli atti con protocollo n° 42735 del 29/12/2017, integrata con documentazione assunta agli atti con protocollo n° 7875 del 08/03/2018, finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale.

#### CONSIDERATO

- che il ciclo produttivo svolto dalla ditta inerisce al recupero e trasporto di rifiuti speciali e trasporto merci;
- che, in riferimento alle emissioni in atmosfera, il gestore ha dichiarato l'attuale, piena ed effettiva aderenza del ciclo produttivo e delle emissioni prodotte alle prescrizioni impartite a mezzo della summenzionata autorizzazione n° 1143 del 05/06/2013;
- che da quanto sopra si evince che il gestore non intende apportare modifiche allo stabilimento tali da rendere necessario l'aggiornamento delle valutazioni esperite a fondamento della suddetta autorizzazione;
- che, fermo restando quanto argomentato al punto precedente, a beneficio della chiarezza è opportuno riproporre al gestore le prescrizioni a cui attenersi nello svolgimento della propria attività;



- che il gestore ha già adempiuto alle prescrizioni previste per la messa in esercizio e la messa a regime dello stabilimento di che trattasi;
- che, in riferimento alle emissioni in atmosfera, non risultano pervenute considerazioni da parte di ARPAM e Comune e che, pertanto, siano da intendersi confermate le valutazioni già esperite da tali soggetti in occasione del procedimento amministrativo conclusosi con l'adozione dell'autorizzazione n° 1143 del 05/06/2013.

**Tutto ciò premesso, per tutti i motivi, in fatto e in diritto, così come sopra illustrati, richiamati e argomentati, il sottoscritto Dott. Tommaso Lani, responsabile dell'istruttoria in oggetto, ritenendo di disporre degli elementi necessari per confermare le valutazioni già esperite nel corso dell'istruttoria funzionale al rilascio della suddetta determinazione n° 1143 del 05/06/2013,**

#### PROPONE

- l'adozione dell'autorizzazione unica ambientale da parte del Dirigente del Servizio, in sostituzione del titolo abilitativo di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006 (autorizzazione alle emissioni in atmosfera);
- l'adozione delle seguenti prescrizioni relative alla prevenzione e alla limitazione delle emissioni in atmosfera:

1a) il gestore garantisce il rispetto delle seguenti prescrizioni finalizzate al contenimento delle emissioni diffuse:

	IMPIANTO / ATTIVITÀ	FASE	PRESCRIZIONI (su proposte della ditta)	ULTERIORI PRESCRIZIONI
1	Attività di gestione rifiuti a carattere polverulento con codice 9.1 e 9.2 (es. segatura e trucioli di legno vergine e trattato)	Arrivo del mezzo	I rifiuti pervengono all'impianto in automezzi dotati di telonatura del cassone scarrabile o copertura. Durante l'accesso al piazzale i mezzi mantengono un'adeguata velocità di transito	
2		Scarico da autocarri in cumuli	Si mantiene adeguata altezza di caduta e si assicura la più bassa velocità tecnicamente possibile per consentire lo scarico. Durante lo scarico di rifiuti polverulenti vengono innescati irrigatori per inumidire il cumulo ed impedire la diffusione di polveri	



3		Stoccaggio in cumuli	<p>In funzione delle condizioni climatiche (alte temperature e vento) il rifiuto viene inumidito con irrigatori (azione quotidiana nel periodo estivo).</p> <p>I materiali polverulenti con codice 9.2 saranno stoccati sotto una tettoia chiusa su tre lati; il quarto lato sarà chiuso con bandelle in pvc.</p> <p>Per i materiali polverulenti con codice 9.1, si prevede cumulo protetto su tre lati (paratia mobile, muro in blocchi di cemento e scarpata) e coperto con teloni in plastica che aderiscono alla superficie (teli rimossi durante le operazioni di carico e scarico)</p>	
4		Carico dei rifiuti su autocarri	<p>Si mantiene adeguata altezza di caduta e si assicura la più bassa velocità tecnicamente possibile per consentire lo scarico. In caso di condizioni climatiche sfavorevoli (alte temperature e vento) il rifiuto viene inumidito prima della sua movimentazione</p>	<p>Impiegare un piano inclinato che permetta lo scivolamento del materiale riducendo così altezza a velocità di caduta.</p>
5	Attività di gestione rifiuti non polverulenti costituiti da: scarti di legno e sughero, scarti di legno vergine, rifiuti da carte decorative impregnate, rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità costituiti da rifiuti ligneo cellululosici derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale	Arrivo del mezzo	<p>I rifiuti pervengono all'impianto in automezzi dotati di telonatura del cassone scarrabile o copertura. Durante l'accesso al piazzale i mezzi mantengono un'adeguata velocità di transito</p>	
6		Scarico da autocarri in cumuli	<p>Movimentazione a bassa velocità e senza sollevare il materiale ma accostandolo a se stesso.</p> <p>Si mantiene adeguata altezza di caduta e si assicura la più bassa velocità tecnicamente possibile per consentire lo scarico</p>	
7		Stoccaggio in cumuli	<p>Stoccaggio su piazzale. materiali non polverulenti</p>	
8		Carico del rifiuto sul trituratore (riduzione volumetrica in cippato) – per i rifiuti con codice 9.1, 9.2 e 16.1L) -	<p>Bagnatura preliminare del materiale (non necessaria in caso di verde ornamentale appena giunto all'impianto). La triturazione avverrà solo in condizioni climatiche favorevoli (assenza di vento)</p>	



9		Triturazione rifiuti con impianto mobile (riduzione di volume)	Il meccanismo di triturazione è chiuso nelle parti sommitale e laterali. Materiale in triturazione umido	
10		Scarico dal trituratore	Mantenere un'adeguata altezza di caduta e assicurare la più bassa velocità tecnicamente possibile per consentire lo scarico	
11		Stoccaggio materiale tritato	Materiale non polverulento avente lunghezza di 5-15 cm e larghezza di qualche centimetro	Se si verificano emissioni diffuse di polveri provvedere ad un'adeguata bagnatura dei cumuli e limitare lo stoccaggio alle operazioni giornaliere
12		Carico dei rifiuti su autocarri con pala meccanica	Si mantiene adeguata altezza di caduta e si assicura la più bassa velocità tecnicamente possibile per consentire lo scarico. In caso di condizioni climatiche sfavorevoli (alte temperature e vento) il rifiuto viene inumidito prima della sua movimentazione	
13		Partenza automezzi	Gli automezzi sono dotati di telonatura del cassone scarrabile o copertura. Durante l'accesso al piazzale i mezzi mantengono un'adeguata velocità di transito	
14	Gestione di rifiuti costituiti da: carta e cartone, materiali ferrosi, materiali non ferrosi	Scarico nel piazzale, movimentazione, stoccaggio e carico nei mezzi in uscita	Rifiuti non polverulenti e stoccati in appositi cassoni scarrabili chiusi. Durante la movimentazione non si generano emissioni diffuse	
15	Generale	Transito automezzi	Bagnatura dei piazzali e dei percorsi interni con cadenza regolare soprattutto in caso di condizioni climatiche sfavorevoli	
16			Autocarri in entrata ed in uscita chiusi	
17		Altre attività	Umidificazione periodica delle aree di stoccaggio	
18			Presenza di una barriera alberata nell'intorno dello stabilimento	

1b) il gestore esegue le opere necessarie a consentire gli accessi e le ispezioni ai fini del controllo sulle emissioni.

Il gestore adotta tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e arresto degli impianti e assicura la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere



funzionali agli impianti al fine di garantirne l'ottimale funzionamento in relazione agli obiettivi di prevenzione dell'inquinamento atmosferico;

2) il gestore comunica a Provincia, Comune, ARPAM e ASUR, entro le otto ore successive, il verificarsi di eventi, malfunzionamenti o avarie o guasti tali da pregiudicare potenzialmente il rispetto dei valori limite di emissione, come stabilito dall'articolo 271, comma 14, del D.Lgs. 152/2006; in tali casi, il gestore adotta tutte le misure necessarie per garantire il ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e sospende l'esercizio dell'impianto se l'evento può determinare un pericolo per la salute umana. Conformemente al punto 2.8 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) viene annotata sul registro di cui all'appendice 2 del citato Allegato VI; tale registro è firmato dal gestore dello stabilimento o da persona espressamente delegata a tale compito, il cui nominativo è riportato sul registro stesso, e viene tenuto a disposizione degli organi di controllo;

3) il gestore si riferisce al decreto del Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino 20 dicembre 2016, n° 209 per tutti gli aspetti inerenti alle modalità di dichiarazione, gestione e conduzione delle lavorazioni a inquinamento atmosferico "scarsamente rilevante".

#### **Il sottoscritto inoltre**

#### **PRECISA CHE**

- il gestore è esonerato dal rispetto delle prescrizioni di cui al presente documento nei seguenti casi:
  - emissioni relative a impianti termici disciplinati dal Titolo II della Parte V del D.Lgs. 152/2006 (articolo 282, comma 1, del D.Lgs. 152/2006);
  - emissioni relative a sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, esclusi dal Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/2006 (articolo 272, comma 5, del D.Lgs. 152/2006);
  - produzione di aeriformi privi di inquinanti.

Le suddette fattispecie rimangono comunque soggette a quanto previsto dalla normativa vigente;



- la violazione delle prescrizioni comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 278, 279 e 296 del D.Lgs. 152/2006, nonché l'espletamento dei conseguenti doveri d'ufficio nei confronti della Autorità Giudiziaria.

Pesaro 15/05/18

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA  
PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA  
(Dott. Tommaso Lani)

LAT/cae





Prot.n. 15578 del 08/05/2018  
Class.: 011-13  
Fasc.: 2018/1/0



Al Dirigente del Servizio 3

SEDE


OGGETTO: Ditta DUR.ECO s.r.l. sede legale in Loc.Cal Franco, 69, 61049 - Urbania (PU), sede stabilimento in Loc. Le Coste, sn - 61049 Urbania (PU). Documento istruttorio relativo al procedimento per la valutazione dell'istanza di autorizzazione unica ambientale, esame degli aspetti inerenti alla procedure semplificate per il recupero di rifiuti non pericolosi eseguite tramite rinnovo dell'iscrizione n. 6 ad apposito registro provinciale - D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152, artt.214-216 - DM 05.02.1998 - DPR 59/2013.

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO  
INERENTE ALLE PROCEDURE SEMPLIFICATE  
DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI**

PREMESSO che il sottoscritto Giovanni Cassiani, responsabile dell'istruttoria tecnica relativa alla matrice rifiuti, non si trova, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento aziendale, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti dei destinatari del presente atto.

VISTI

- la legge 7 agosto 1990, n° 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e le sue successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 (Norme in materia ambientale) e le sue successive modifiche e integrazioni, di seguito indicati complessivamente come "D.Lgs. 152/2006", e in particolare gli articoli n.214 e 216 che disciplinano le operazioni di recupero dei rifiuti ed il ruolo istituzionale delle Province;
- il DM Ambiente del 05.02.1998 "Recupero rifiuti non pericolosi" ;



- il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n° 59, recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (AUA), e le sue successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale delle Marche 3 aprile 2002, n° 639 (Leggi regionali n° 38/1998, n° 45/1998, n° 13/1999, n° 10/1999. Conferimento delle funzioni amministrative agli Enti Locali e trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali correlate);
  
- l'istanza della Ditta DUR.ECO s.r.l. avente sede legale in Loc.Cal Franco, 69, 61049 - Urbania (PU) e sede stabilimento in Loc. Le Coste, sn – 61049 Urbania (PU) , presentata in data 27/12/2017, presso lo SUAP Associato dell'Unione Montana Alta Valle del Metauro con sede in Via A. Manzoni, 25 – 61049 Urbania (PU), Pratica SUAP n. 462/2017, Prot.17480/9.6 del 27/12/2017 assunta agli atti con protocollo n° 42735 del 29/12/2017 , finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale per l'impianto sito in Loc. Le Coste, sn – 61049 Urbania (PU) per le operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi denominate: **R3** ("Riciclo/Recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi -comprese le operazioni di compostaggio e le altre trasformazioni biologiche " ai sensi dell'allegato C del D.Lgs.n.152/06) ed **R 13** ("Messa in riserva del rifiuto per sottoporlo a successive operazioni di recupero" di cui all'allegato C del D.Lgs.n. 152/06);

#### PRESO ATTO

- che relativamente alle procedure semplificate di recupero dei rifiuti speciali non pericolosi eseguite in modalità R 3 ed R 13, l'istanza presentata dalla Ditta inerisce ai requisiti necessari al rilascio di A.U.A. integrante il rinnovo dell' iscrizione registrata con n. 6 ad apposito Registro Provinciale delle Ditte che operano nelle attività di recupero rifiuti in forma semplificata (D.Lgs.152/06 artt.214-216 e DM 05.02.1998);
- che il rinnovo dell'iscrizione semplificata n. 6 costituisce parte integrante dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) , la cui validità produce il suo effetto a partire dalla data di rilascio al gestore da parte del competente SUAP del citato atto.

#### CONSIDERATO

- che l'applicazione dei summenzionati criteri costituisce garanzia sufficiente al soddisfacimento delle disposizioni di cui all'articolo 177 comma 4 e dell'art.178 del D.Lgs. 152/2006; dell'art.1 del DM del 05.02.1998 e smi;



#### DATO ATTO

- che è stata condotta un'autonoma valutazione dei requisiti posseduti dalla Ditta DUR.ECO srl in Urbania (PU) e presentati con apposita documentazione di istanza di A.U.A. al fine di verificare i presupposti di tutela dell'ambiente e dell'interesse pubblico nell'esecuzione dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, come sopra denominate: R 3 ed R 13 , in conformità con le vigenti normative sulla corretta gestione degli stessi;
- che non risultano pervenute considerazioni da parte di Arpam Dip. di Pesaro e Comune di Urbania (PU);
- che sono state effettuate tutte le verifiche necessarie al fine di poter accertare la sussistenza delle condizioni per il rinnovo dell'iscrizione richiesta, confluyente in apposita A.U.A. :

#### PRESO ATTO

→ che i dati identificativi della Ditta e dell'impianto sottoposti ad autorizzazione unica ambientale sono i seguenti:

**Ragione Sociale : DUR.ECO s.r.l. ;**

**Sede Legale : Loc.Cal Franco, 69, 61049 - Urbania (PU) ;**

**Sede Operativa: Loc. Le Coste, sn, 61049 - Urbania (PU);**

**P.IVA : 01179710411;**

- **INDICAZIONI CATASTALI IMPIANTO:**

**Comune di Urbania (PU) : Foglio n. 41 – Mappali: 180 - 343 – 344 .**

Tutto ciò premesso, per tutti i motivi, in fatto e in diritto, così come sopra illustrati, richiamati e argomentati, il sottoscritto Dott. Giovanni Cassiani, responsabile dell'istruttoria in oggetto, acquisite ed esperite tutte le valutazioni necessarie al fine di poter accertare la sussistenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione richiesta,

#### PROPONE



- l'adozione dell'autorizzazione unica ambientale da parte del Dirigente del Servizio 3 dell'Ente in sostituzione del seguente titolo abilitativo ambientale oggetto dell'istanza:

Matrice rifiuti:

comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e DM 05.02.1998,

- l'adozione delle seguenti prescrizioni relative alla gestione e recupero dei rifiuti non pericolosi:

NUMERO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN MODALITÀ SEMPLIFICATA	CLASSE ATTIVITA' DI APPARTENENZA (art. 1, comma 1 del D.M. n. 350 del 21.07.1998)	IMPORTO DEL DIRITTO DI ISCRIZIONE DA VERSARE OGNI ANNO ENTRO IL 30 APRILE (art. 1, comma 1 del D.M. n. 350 del 21.07.1998)
6	2 SUPERIORE o UGUALE A 60.000 ton. e INFERIORE A 200.000 ton.	EURO 490.63

CODICI DELLE TIPOLOGIE RELATIVE AI RIFIUTI AMMESSI AL TRATTAMENTO, DI CUI AL D.M. 05.02.1998 E S.M.I.	QUANTITA' ANNUALI DI RIFIUTI CHE LA DITTA HA DICHIARATO DI TRATTARE IN TONNELLATE	QUANTITA' MASSIMA PUNTUALE DI RIFIUTI STOCCABILE NELL'IMPIANTO IN TONNELLATE	CODICI C.E.R. RIFERITI ALLE TIPOLOGIE DI RIFIUTI AMMESSI AL TRATTAMENTO, DI CUI AL D.M. 05.02.1998 E S.M.I.	ATTIVITA' DI RECUPERO AMMESSE DAL D.M. 05.02.1998 E S.M.I. (Di cui all'Allegato C del D.L.vo 152.06 e s.m.i.)
1.1 (carta, cartone e cartoncino)	5000	50	150101 - 150105 150106 - 200101	<b>R13- Messa in riserva</b> di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta nel luogo in cui sono prodotti).



CODICI DELLE TIPOLOGIE RELATIVE AI RIFIUTI AMMESSI AL TRATTAMENTO, DI CUI AL D.M. 05.02.1998 E S.M.I.	QUANTITA' ANNUALI DI RIFIUTI CHE LA DITTA HA DICHIARATO DI TRATTARE IN TONNELLATE	QUANTITA' MASSIMA PUNTUALE DI RIFIUTI STOCCABILE NELL'IMPIANTO IN TONNELLATE	CODICI C.E.R. RIFERITI ALLE TIPOLOGIE DI RIFIUTI AMMESSI AL TRATTAMENTO, DI CUI AL D.M. 05.02.1998 E S.M.I.	ATTIVITA' DI RECUPERO AMMESSE DAL D.M. 05.02.1998 E S.M.I.  (Di cui all'Allegato C del D.L.vo 152.06 e s.m.i.)
3.1 (rifiuti di ferro acciaio e ghisa)	5000	20	120102 – 120101 100210 – 160117 150104 – 170405 190118 – 190102 200140 – 191202	<b>R13- Messa in riserva</b> di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta nel luogo in cui sono prodotti).
3.2 (rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe)	5000	20	110599 – 110501 150104 – 200140 191203 – 120103 120104 – 170401 191002 – 170403 170404 – 170406 170407 – 100899 120199	<b>R13- Messa in riserva</b> di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta nel luogo in cui sono prodotti).
9.1 (rifiuti costituiti da scarti di legno e sughero, imballaggi di legno)	30.000	3000	030101 – 030105 150103 – 030199 170201 – 200138 191207	<b>R13- Messa in riserva</b> di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta nel luogo in cui sono prodotti).



CODICI DELLE TIPOLOGIE RELATIVE AI RIFIUTI AMMESSI AL TRATTAMENTO, DI CUI AL D.M. 05.02.1998 E S.M.I.	QUANTITA' ANNUALI DI RIFIUTI CHE LA DITTA HA DICHIARATO DI TRATTARE IN TONNELLATE	QUANTITA' MASSIMA PUNTUALE DI RIFIUTI STOCCABILE NELL'IMPIANTO IN TONNELLATE	CODICI C.E.R. RIFERITI ALLE TIPOLOGIE DI RIFIUTI AMMESSI AL TRATTAMENTO, DI CUI AL D.M. 05.02.1998 E S.M.I.	ATTIVITA' DI RECUPERO AMMESSE DAL D.M. 05.02.1998 E S.M.I.  (Di cui all'Allegato C del D.L.vo 152.06 e s.m.i.)
9.2 (rifiuti costituiti da scarti di legno e sughero, imballaggi di legno)	6250	300	030101 - 030105  delle s	<b>R13- Messa in riserva</b> di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta nel luogo in cui sono prodotti).  <b>R3- Riciclo/recupero</b> di sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche).
16.1 - I (rifiuti ligneo-cellulosici derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale)	5000	100	200201	<b>R13- Messa in riserva</b> di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta nel luogo in cui sono prodotti).
6.1 all. 2 – suball.1 (rifiuti della lavorazione del legno e affini trattati)	5000	1000	030105 - 200138	<b>R13- Messa in riserva</b> di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta nel luogo in cui sono prodotti).



- L'attività di recupero dei rifiuti deve essere svolta nell'osservanza delle disposizioni degli artt. 214 e 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i e del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.
- L'esercizio dell'attività di recupero dei rifiuti è subordinata alla vigenza della garanzia finanziaria stipulata ai sensi dell'art.3 della DGRM n. 515 del 16.04.2012 (modificata dalla DGRM. n. 1473 del 29.12.2014), per il massimale complessivo di garanzia pari all'importo di Euro 78.300,00 (settantotomilatrecento/00). La polizza fideiussoria citata, assunta agli atti con ns. protocollo n° 45615 del 07/06/2013, stipulata dalla Ditta DUR.ECO srl per il tramite della Compagnia Assicurativa COFACE (Ag.Gen.P.Spaziani – 60121 Ancona) con atto di fideiussione n. 19750487, in vigore fino alla data del 15/05/2020, dovrà essere rinnovata sei mesi prima della sua scadenza. La polizza fideiussoria potrà essere all'occorrenza svincolata, con restituzione dell'originale, a favore di nuova garanzia assicurativa conforme al periodo di vigenza dell' A.U.A.
  - La polizza fideiussoria dovrà garantire l'attività svolta dalla Ditta DUR.ECO srl a copertura dell'intero periodo di vigenza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (15 anni) con aggiunta di altri 2 anni, per un totale di anni 17 (diciassette) e dovrà essere trasmessa allo scrivente ufficio in copia beneficiario, entro 15 (quindici) giorni dalla data di stipula con Ente abilitato al suo rilascio di cui all'art.3 della DGRM 515/2012 e smi.
  - Ai sensi delle modifiche apportate dalla DGRM n.1473 del 29.12.2014 alla precedente DGRM 515/2012 (all.A) in tema di garanzie finanziarie alle attività di recupero rifiuti, si fa presente che. *“ La garanzia finanziaria può essere prestata anche secondo piani quinquennali rinnovabili, ciascuno maggiorato di due anni, in modo da garantire il periodo di durata dell'autorizzazione ordinaria o dell'iscrizione compresa nell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.). Il soggetto autorizzato almeno centottanta giorni prima della scadenza della garanzia quinquennale, pena l'avvio di procedimenti di diffida, sospensione, revoca dell'autorizzazione, presenta all'autorità competente il rinnovo delle garanzie finanziarie”.*
  - Visto quanto stabilito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela e del Territorio e del Mare con la nota Prot.6524/DB2014 del 31/07/2014 ad oggetto : "Disposizione temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti " la presente garanzia finanziaria dovrà essere successivamente adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in



ogni caso al decreto ministeriale di cui all'articolo 195, comma 2, lettera g) e comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”

► Il gestore dovrà custodire presso lo stabilimento, copia della documentazione richiamata nei precedenti punti, a disposizione degli organi di controllo.

Il sottoscritto inoltre

#### PRECISA CHE

- l'autorizzazione unica ambientale rinnova l'atto di iscrizione in procedura semplificata n° 6 della Ditta DUR.ECO s.r.l., per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi e che la presente autorizzazione unica ambientale mantiene la sua validità per anni 15 (quindici), decorrenti dal momento del rilascio al gestore dell'impianto da parte del SUAP. La richiesta di rinnovo dovrà essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.P.R. 59/2013;
- la violazione delle prescrizioni comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 256 del D.Lgs. 152/2006, nonché l'espletamento dei conseguenti doveri d'ufficio nei confronti della Autorità Giudiziaria.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

PER LA MATRICE RIFIUTI

(Dott. Giovanni Cassiani)

GIC/gic